

Esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui alla L. 43/2006, articolo 1, comma 2, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. E' abrogato l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.

Relazione illustrativa

Durante la pandemia da COVID-19 considerata la necessità di fronteggiare l'emergenza, l'articolo 13 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha consentito di far ricorso al reclutamento temporaneo di medici, infermieri, Operatori socio sanitari ecc. in possesso di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione Europea ed extraeuropei, ma non ancora riconosciuti validi per l'esercizio della relativa attività sanitaria in Italia da parte del Ministero della Salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cui, appunto, ne è stata disposta la deroga con la predetta disposizione.

Il permanere della pandemia ha poi comportato la necessità sia di modificare ed integrare la stessa norma al fine di ampliarne la portata applicativa, sia di prorogarne la vigenza nel tempo.

Superata l'emergenza persiste la necessità di fronteggiare la carenza di personale sanitario e socio-sanitario presso le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. Pertanto il reclutamento temporaneo di operatori in possesso di titoli sanitari conseguiti all'estero, non riconosciuti per l'esercizio in Italia di una corrispondente Professione Sanitaria o di Oss, rappresenta ancora oggi un'opzione non rinunciabile, la quale, tuttavia, rispetto a quanto previsto dalla originale disposizione emergenziale, necessita ora di essere disciplinata compiutamente atteso il carattere quasi strutturale e di sistema che la misura ha acquisito con il decorrere del tempo.

In ragione del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo, e tenuto conto che un professionista sanitario in Italia deve essere iscritto al corrispondente Ordine ed Albo professionale per esercitare la relativa attività, è necessaria la predisposizione di soluzioni idonee ed omogenee sul territorio nazionale che possano ovviare alle problematiche interpretative e applicative che si sono determinate in sede di attuazione della disposizione derogatoria.

Un nuovo disegno coerente e lineare che individui i soggetti coinvolti e le attività da compiere eviterà di incorrere in incertezze attuative ed inutili appesantimenti dell'azione amministrativa a vantaggio dei singoli operatori sanitari e degli enti che procederanno al reclutamento temporaneo di quest'ultimi.

Riprendendo nella sostanza quanto già disposto dall'articolo 6-bis del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, al primo comma della disposizione, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, si consente l'esercizio temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, a coloro che intendono esercitare una professione sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui alla L. 43/2006, articolo 1, comma 2, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Prevedendo una doverosa compartecipazione delle istituzioni preposte, il secondo comma della norma rimanda ad una intesa da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della disciplina della complessa iniziativa.

Allo scopo di evitare vuoti normativi il terzo comma dispone un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, durante il quale conserva la sua efficacia il sistema introdotto dall'articolo 13 del d.l. legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'articolo 6-bis del d.l. 23 luglio 2021, n. 105. Decorsi i primi 90 giorni necessari alla definizione dell'intesa e gli eventuali successivi 90 giorni utili alla predisposizione dei conseguenti atti attuativi, dovrà essere data applicazione al nuovo sistema di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, che determinerà la caducazione del precedente regime.

Il quarto comma dispone l'abrogazione dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 in quanto le disposizioni ivi previste devono considerarsi sostituite e assorbite da quelle contenute nell'articolo di legge proposto.